



Milano, 16/01/06
Prot. n. 100/2006/CT

Legge 248/05: nuovi incentivi per l'acquisto e la conversione di autoveicoli a metano e GPL.

Con la legge 2 dicembre 2005, n. 248 di *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”* sono state previste misure a favore dell’utilizzo di GPL e metano per autotrazione. L’art. 5-sexies della legge citata, infatti, autorizza la spesa di 40 milioni di euro quale incentivo per l’acquisto e la conversione di autoveicoli a metano e GPL da parte di persone fisiche e giuridiche (così dopo la modifica della legge 239/2004 di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”* al decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324 *“Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403).

In base alle modifiche intercorse al Dm 256/1998 *“Regolamento recante norme sulle agevolazioni per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL)”* il contributo è stabilito nella misura di euro 1.500 in favore di coloro che acquistano in Italia un autoveicolo nuovo di fabbrica omologato anche o esclusivamente a metano o a gas di petrolio liquefatto (GPL) e nella misura di euro 650 in favore delle persone che fanno installare, entro un anno successivo alla data di prima immatricolazione, un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un autoveicolo di proprietà.

Il comma 4 del decreto-legge 203/05 stabilisce che l’efficacia di tali disposizioni è subordinata alla pubblicazione di un decreto del Ministero delle attività produttive che definisca - dopo accordo di programma da stipularsi fra il Ministero stesso e le principali associazioni del settore - le modalità di recupero delle agevolazioni, attraverso credito d’imposta, dall’interessato alla filiera di settore.

Cristian Tolettini
Settore Ambiente
Segreteria Politica Federale
ctolettini@leganord.org

Testo dell'art. 5sexies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 *“Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”*, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 (G.U. n. 281 del 2 dicembre 2005).

Art. 5-sexies.

Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.